Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 112° — Numero 123**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 15 maggio 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. **1450**.

Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari . Pag. 2906

1971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. **253**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Roberto Gatti », con sede in Bologna . Pag. 2912

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1971, n. **254**.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Dott. Giovanni Spitali », con sede in Pisa . Pag. 2912

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. **255**.

Modificazioni allo statuto dell'ente aeroporto di Trieste. Pag. 2912

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1971.

Autorizzazione alla « The Bank of Tokyo, Ltd. », con sede in Tokyo, ad istituire una filiale in Milano con capitale proprio . . Pag. 2913

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi elativi ad oggetti esposti nel « III Salone internazionale el mobile » e nell'« XI Salone del mobile italiano », in lilano . . . . Pag. 2913

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1971.

Proroga del termine ultimo per la trasmissione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, da parte delle amministrazioni statali, delle domande di riscatto di alcuni servizi nonchè dei periodi preruolo del dipendente personale . Pag. 2913

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna: Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna. Pag. 2914

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana: Variante al piano regolatore di Massa . . . . . . Pag. 2914

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trenta società cooperative . . Pag. 2914

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della prima cattedra di lingua e letteratura latina presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma . Pag. 2914

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevute di debito pubblico . Pag. 2915

Media dei cambi e dei titoli . Pag. 2915

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cittanova . Pag. 2916

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Civitavecchia . Pag. 2918

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Crema . . . Pag. 2920

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Brescia. Pag. 2922

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e sezione casa rieducazione per minorenni di Cagliari . Pag. 2924

Ministero della sanità - Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Concorso pubblico per esami a nove posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova Pag. 2926

Ufficio medico provinciale di Pordenone: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pordenone Pag. 2928

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 123 DEL 15 MAGGIO 1971:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana ».

(3653)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. **1450.**

Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Esercizio tecnico di impianti nucleari

Per esercizio tecnico di impianti nucleari si intende l'espletamento delle attività tecniche attinenti alla direzione e alla conduzione dei seguenti tipi di impianti:

1) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo l'utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;

2) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;

3) impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che contengono meno di 1000 curie di prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano materie che non presentano un'attività dei prodotti di fissione superiore a 0,25 millicurie per grammo di uranio 235 e una concentrazione di plutonio inferiore a 10- grammi per grammo di uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti di cui al n. 4);

4) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantità totale equivalente.

Art. 2.

Idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari

Il personale addetto all'esercizio tecnico degli impianti nucleari, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare, deve essere riconosciuto idoneo per l'espletamento delle suddette funzioni nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 3.

Direzione e conduzione di impianti nucleari

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento:

per « direzione » si intende l'espletamento delle funzioni tecniche relative alla determinazione, all'organizzazione e al coordinamento delle attività connesse con il funzionamento dell'impianto nucleare;

per « conduzione » si intende l'esecuzione delle operazioni di controllo dell'impianto nonchè la supervisione delle dette operazioni.

Art. 4.

Determinazione della classe dell'attestato di idoneità richiesto per la direzione

Per ciascuno degli impianti di cui al precedente art. 1, il Comitato nazionale per l'energia nucleare determina la classe dell'attestato di idoneità richiesto dal capo II del presente regolamento, sentita la commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria del C.N.E.N., di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185, la quale sarà integrata da un esperto di impianti nucleari, designato dal Ministero della pubblica istruzione.

Ai fini della detta determinazione, i soggetti di cui agli articoli 37 e 38 del citato decreto del Presidente della Republica dovranno presentare apposita istanza, corredata dalla descrizione dell'impianto.

CAPO II

ATTESTATO DI IDONEITA' PER LA DIREZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI

Art. 5.

Attestato di idoneità alla direzione tecnica degli impianti nucleari

A coloro che vengono riconosciuti idonei alla direzione tecnica degli impianti nucleari di cui all'art. 1 del presente regolamento è rilasciato, ai sensi dell'art. 12, un attestato di idoneità di durata triennale e rinnovabile per i trienni successivi.

L'attestato di idoneità è distinto in « attestato di idoneità di 1ª classe » e « attestato di idoneità di 2ª classe ».

Ciascun attestato di idoneità sia di 1ª che di 2ª classe, è valido soltanto per il tipo di impianto per il quale viene rilasciato e conserva la sua validità semprechè il titolare, nel triennio successivo al rilascio o alla conferma, abbia compiuto almeno un anno di effettiva direzione di un impianto nucleare; l'attestato di idoneità di 1ª classe è valido anche per la direzione di un impianto dello stesso tipo per il quale sia richiesto l'attestato di idoneità di 2ª classe.

Art. 6.

Titolo di studio

Gli aspiranti allo « attestato di idoneità di 1ª classe » debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) laurea in ingegneria;
2) laurea in fisica;
3) laurea in chimica.

Gli aspiranti allo « attestato di idoneità di 2ª classe » debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di perito in energia nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;
2) diploma di perito in chimica nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;
3) diploma di perito elettronico;
4) diploma di perito fisico;
5) diploma di perito elettrotecnico;
6) diploma di perito chimico;
7) diploma degli istituti nautici;
8) diploma di perito meccanico.

L'attestato di idoneità di 2ª classe può essere rilasciato anche a coloro che hanno superato il primo biennio dei corsi di laurea in ingegneria, fisica e chimica.

Per gli aspiranti di nazionalità straniera è richiesto il titolo di studio equipollente.

Art. 7.

Idoneità fisica e psichica

Gli aspiranti all'attestato di idoneità debbono essere fisicamente e psichicamente idonei per l'espletamento delle funzioni connesse con la direzione tecnica degli impianti nucleari.

Tale requistito deve essere accertato dalla commissione medica, di cui al capo IV del presente regolamento.

Le eventuali imperfezioni delle condizioni fisiche dell'aspirante, in particolare degli organi sensori, allorchè siano compatibili con l'espletamento delle mansioni per le quali è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità, possono comportare prescrizioni da trascrivere sull'attestato stesso.

La commissione medica, ai fini dell'accertamento suddetto, può far sottoporre i candidati a specifici esami clinici e prove attitudinali.

Art. 8.

Idoneità professionale

Gli aspiranti all'attestato di idoneità devono dimostrare con la documentazione di cui al successivo articolo 10, di essere professionalmente idonei alla direzione dell'impianto per il quale l'attestato stesso viene richiesto.

La valutazione della detta idoneità è fatta, con verbale motivato, dalla commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento.

Art. 9.

Limiti di età

Gli aspiranti all'attestato di idoneità debbono aver compiuto, alla data di presentazione della domanda, i 21 anni e non superato i 45 anni di età.

Art. 10.

Domanda e documentazione per l'attestato di idoneità

La domanda per ottenere il rilascio dell'attestato di idoneità, redatta su carta bollata e con la firma autenticata, deve essere diretta all'ispettorato del lavoro competente e trasmessa allo stesso per il tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale l'interessato intende svolgere o svolge la propria attività.

Alla domanda devono essere allegati:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda;
3) certificato attestante il possesso del prescritto titolo di studio;
4) due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata;
5) titoli atti a dimostrare la idoneità alla direzione dell'impianto;
6) dichiarazione dell'esercente presso il quale il richiedente intende svolgere o svolge la propria attività, attestante, che questi abbia assistito alla direzione dell'impianto per almeno un mese.

Qualora l'aspirante sia cittadino straniero i documenti di cui al precedente comma, o loro equipollenti, devono essere rilasciati dalla competente autorità dello Stato di appartenenza.

Art. 11.

Istruttoria della domanda

L'ispettorato del lavoro, dopo aver constatato la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti, invia la domanda e la relativa documentazione al C.N.E.N., affinchè provveda che da parte delle commissioni di cui agli articoli 30 e 32 del presente regolamento vengano eseguiti gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e professionale dei richiedenti l'attestato di idoneità.

Art. 12.

Rilascio dell'attestato di idoneità

Per ciascun aspirante al conseguimento dell'attestato di idoneità, l'ispettorato provinciale del lavoro, sulla base del giudizio relativo alla specifica idoneità fisica e psichica e di quello relativo alla idoneità professionale, formulato dalle commissioni di cui al capo IV successivo, rilascia all'interessato l'attestato di idoneità ovvero provvede a comunicare al medesimo il giudizio negativo espresso dalle suddette commissioni.

Art. 13.
Rinnovo dell'attestato di idoneità

L'interessato deve, entro un mese dalla scadenza del termine triennale di cui all'art. 5 del presente regolamento, presentare domanda all'ispettorato provinciale del lavoro per ottenere il rinnovo dell'attestato di idoneità.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione dell'esercente l'impianto, attestante il periodo di effettiva direzione prestato.

L'ispettorato provinciale del lavoro concede il rinnovo mediante apposita annotazione in calce all'attestato relativo dietro parere favorevole della commissione medica di cui al successivo capo IV.

Accertamenti straordinari possono essere prescritti anche dalla commissione medica di cui al successivo capo IV, in sede di esame della sussistenza dei requisiti psico-fisici per il rilascio o il rinnovo dell'attestato di idoneità.

Nelle more del procedimento per la conferma e per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, l'attestato di idoneità conserva la sua efficacia, salvo motivato provvedimento di sospensione da parte dell'ispettorato del lavoro.

L'attestato di idoneità non può essere più rinnovato e, se ancora in corso, perde la sua validità, quando il soggetto abilitato raggiunge il sessantacinquesimo anno di età.

CAPO III
PATENTI DI ABILITAZIONE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI NUCLEARI

Art. 14.
Classificazione delle patenti

A coloro che vengono riconosciuti idonei alla conduzione tecnica degli impianti nucleari, nei modi previsti dal presente regolamento, è rilasciata una « patente di abilitazione », di durata triennale e rinnovabile per i trienni successivi.

La patente è di primo e di secondo grado.

La patente di primo grado abilita alla supervisione delle operazioni attinenti alla conduzione dell'impianto nucleare (patente per supervisore) nonchè alla conduzione diretta degli impianti e meccanismi dell'impianto nucleare.

La patente di secondo grado abilita alla conduzione diretta degli apparati e meccanismi dell'impianto nucleare (patente per operatore).

Ciascuna patente, sia di primo che di secondo grado, è valida soltanto per l'installazione per la quale viene rilasciata e conserva la sua validità semprechè il titolare, nel triennio successivo al rilascio o alla conferma, abbia compiuto almeno un anno anche non continuativo di effettiva conduzione dell'impianto al quale la patente stessa si riferisce.

Art. 15.
Limiti di età

Gli aspiranti alla patente di primo e di secondo grado debbono aver compiuto alla data di presentazione della domanda, i 21 anni e non superato i 45 anni di età.

Art. 16.
Condizioni per il conseguimento delle patenti

Le patenti di cui al precedente art. 14 sono subordinate al possesso da parte dell'interessato di specifica idoneità fisica e psichica e di specifica preparazione, di attitudine e di capacità pratica.

Art. 17.
Titolo di studio

Gli aspiranti alla patente di primo grado (supervisori) debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di perito in energia nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;
2) diploma di perito in chimica nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;
3) diploma di perito elettronico;
4) diploma di perito fisico;
5) diploma di perito elettrotecnico;
6) dipoma di perito chimico;
7) diploma di istituti nautici;
8) diploma di perito meccanico.

La patente di primo grado può essere rilasciata anche a coloro che hanno superaro il primo biennio dei corsi di laurea in ingegneria, fisica e chimica.

Gli aspiranti alla patente di secondo grado (operatori) debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Per gli aspiranti di nazionalità straniera è richiesto il possesso di titolo di studio equipollente.

Coloro che provino di aver esercitato all'estero per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, mansioni corrispondenti presso un impianto del tipo di quello per cui viene richiesta la patente possono essere ammessi agli esami per il conseguimento della patente, anche se non in possesso del titolo di studio richiesto. La valutazione circa la rispondenza del detto periodo al titolo di studio è fatta dalla commissione di cui al successivo art. 32.

Art. 18.
Idoneità fisica e psichica

Gli aspiranti alla patente di abilitazione debbono essere fisicamente e psichicamente idonei per la esecuzione delle operazioni connesse con la conduzione di impianti nucleari.

Tale requisito deve essere accertato dalla commissione medica, di cui al capo IV del presente regolamento.

Le eventuali imperfezioni delle condizioni fisiche dell'aspirante, in particolare degli organi sensori, allorchè siano compatibili con l'espletamento delle mansioni per le quali è richiesto il possesso della patente, possono comportare prescrizioni da trascrivere sulla patente stessa.

La commissione medica, ai fini dell'accertamento suddetto, può far sottoporre i candidati a specifici esami clinici e prove attitudinali.

Art. 19.
Requisiti di preparazione, attitudine e capacità pratica

L'aspirante alla patente di abilitazione deve essere in possesso di adeguata preparazione, di attitudine

e di specifica capacità pratica in rapporto alle mansioni, per l'espletamento delle quali egli chiede il rilascio della patente.

Tali requisiti devono essere accertati mediante esami, ai quali l'aspirante deve essere sottoposto secondo le norme del presente regolamento.

Per l'ammissione agli esami, l'aspirante deve avere effettuato un tirocinio presso un impianto tecnicamente analogo, sotto la guida di un supervisore per le patenti di primo grado e la guida di un operatore per le patenti di secondo grado.

Art. 20.
Tirocinio

Il tirocinio prescritto dal precedente art. 19 deve essere prestato per un periodo di almeno 60 giornate di lavoro.

Il tirocinio deve essere effettuato in conformità di quanto prescritto dalle disposizioni all'uopo previste nel presente regolamento ed è valido soltanto per la installazione per la quale si richiede il rilascio della patente.

L'aspirante che non abbia superato gli esami di abilitazione previsti dal presente regolamento, per poter essere ammesso a sostenere altri esami, deve effettuare un periodo di tirocinio supplementare della durata pari alla metà del periodo del tirocinio stesso.

Il periodo di sei mesi richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 può, a giudizio della commissione di cui all'articolo 32 essere comprensivo anche del periodo di tirocinio.

Art. 21.
Libretto personale di tirocinio

L'aspirante al conseguimento della patente di abilitazione per poter comprovare di aver effettuato il periodo di tirocinio prescritto dal presente regolamento, deve provvedersi del relativo libretto personale.

A tale scopo l'interessato deve inoltrare domanda redatta su carta bollata all'ispettorato del lavoro competente per territorio per tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale verrà effettuato il tirocinio.

Alla domanda deve essere allegato:

1) una dichiarazione del suddetto esercente contente l'esplicito consenso all'espletamento del tirocinio da parte del richiedente presso il proprio impianto;

2) certificato di nascita;

3) certificato penale di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda;

4) certificato attestante il titolo di studio posseduto;

5) due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata.

Qualora l'aspirante sia cittadino straniero, i documenti di cui al precedente comma e loro equipollenti devono essere rilasciati dalla competente autorità dello Stato di appartenenza.

Art. 22.
Rilascio del libretto personale di tirocinio

L'ispettorato provinciale del lavoro, accertata la regolarità della domanda e della relativa documentazione, rilascia il libretto personale di tirocinio all'interessato e ne da notizia al Comitato nazionale per l'energia nucleare, indicando gli estremi del libretto stesso.

Art. 23.
Accertamento del tirocinio

Gli ispettori del lavoro e quelli del C.N.E.N. possono constatare anche su richiesta dell'interessato o del dirigente l'impianto, l'effettivo disimpegno da parte del tirocinante delle mansioni previste, apponendo dichiarazione dell'accertamento eseguito sul libretto personale di tirocinio.

Art. 24.
Attività sostitutiva del tirocinio

Può essere — a giudizio della commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento — equiparata al tirocinio l'attività svolta presso impianti aventi le stesse caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale l'interessato chiede il rilascio della patente, semprechè tale attività sia stata svolta a seguito del rilascio di apposita patente, ai sensi del presente regolamento salvo che nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 20. A tal fine la domanda deve essere corredata anche da una documentazione idonea ad attestare l'attività svolta, nonchè le caratteristiche tecniche dell'impianto.

Per gli impianti di nuova costruzione può, altresì, essere — a giudizio della commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento — considerato sostitutivo del tirocinio l'impegno alla partecipazione a tutte le prove combinate dell'impianto precedenti la criticità o l'immissione del materiale radioattivo nel processo: in tal caso il rilascio della patente resterà, però, condizionato all'effettiva partecipazione alle dette prove, la quale dovrà essere attestata dall'esercente l'impianto con dichiarazione da trasmettere all'ispettorato del lavoro ed al C.N.E.N.

Art. 25.
Domanda per il conseguimento della patente

La domanda per ottenere il rilascio della patente di abilitazione, redatta su carta bollata, deve essere diretta all'ispettorato del lavoro competente, per il tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale l'aspirante ha effettuato il tirocinio.

L'interessato deve specificare nella domanda il grado della patente richiesta e l'impianto per il quale la patente stessa dovrà essere rilasciata.

L'esercente l'impianto nucleare deve attestare, mediante apposita dichiarazione scritta in calce alla domanda, che l'aspirante può effettuare presso l'impianto stesso le prove pratiche prescritte dall'art. 29, ultimo comma.

Alla domanda devono essere allegati:

1) una dichiarazione dell'esercente l'impianto nucleare relativa al grado di addestramento raggiunto

dall'aspirante e ogni altro documento comprovante la eventuale esperienza pratica del tipo di impianto sul quale l'aspirante stesso si è addestrato e le mansioni svolte;

2) libretto personale di tirocinio;

3) due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata.

Nel caso di cui al primo comma dell'art. 24 è sufficiente far richiamo alla documentazione prodotta per il rilascio della precedente patente.

Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 24, occorre che la dichiarazione d'impegno sia sottoscritta dal richiedente e dall'esercente l'impianto.

Coloro che si trovano nella condizione di cui all'articolo 17, ultimo comma, e 20, ultimo comma, devono allegare alla domanda i documenti comprovanti tale condizione, nonchè quelli indicati ai numeri 2), 3), 5) del terzo comma dell'art. 21 e un certificato del titolo di studio posseduto.

Art. 26.
Istruttoria della domanda

L'ispettorato del lavoro, dopo aver constatato la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisti richiesti, invia la domanda e la relativa documentazione al C.N.E.N. affinchè provveda che da parte delle commissioni di cui agli articoli 30-32 del presente regolamento vengano eseguiti gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti e le prescritte prove di esame pratiche e teoriche.

Art. 27.
Rilascio della patente

Per ciascun aspirante al conseguimento della patente; l'ispettorato provinciale del lavoro, sulla base del giudizio relativo alla specifica idoneità fisica e psichica formulato dall'apposita commissione medica di cui al successivo art. 30, nonchè del giudizio conclusivo sulla idoneità professionale del candidato formulato dalla commissione di cui all'art. 32, rilascia la patente, ovvero provvede a comunicare l'eventuale inidoneità. Nelle more del rilascio della patente può essere fatta all'interessato comunicazione per iscritto, anche a mezzo di telegramma, con effetto sostitutivo in via provvisoria della patente stessa.

Contemporaneamente al rilascio di ciascuna patente, l'ispettorato del lavoro provvede a darne notizia, precisandone gli estremi, al C.N.E.N.

Art. 28.
Rinnovo della patente

L'interessato deve, entro un mese dalla scadenza del termine triennale di cui all'art. 14, ultimo comma, del presente regolamento, presentare domanda all'ispettorato provinciale del lavoro per ottenere il rinnovo della patente.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione dell'esercente l'impianto, attestante il periodo di effettiva conduzione prestato.

L'ispettorato provinciale del lavoro concede il rinnovo mediante apposita annotazione in calce al relativo attestato; dietro parere favorevole della commissione medica di cui al capo IV.

Accertamenti straordinari dei requisti psico-fisici possono essere sempre disposti dagli ispettori del lavoro o da quelli del C.N.E.N., anche su richiesta dell'interessato o dell'esercente l'impianto.

Detti accertamenti straordinari possono essere prescritti anche dalla commissione medica di cui al capo IV, in sede di esame della sussistenza dei requisiti psico-fisici per il rilascio o il rinnovo della patente.

Nelle more del procedimento per la conferma e per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, la patente conserva la sua efficacia, salvo motivato provvedimento di sospensione da parte dell'ispettorato del lavoro.

La patente di abilitazione non può essere più rinnovata e, se ancora in corso, perde la sua validità, quando il soggetto abilitato raggiunge il sessantacinquesimo anno di età.

Art. 29.
Programma di esame per le patenti

Per le patenti di primo grado (supervisore) il programma deve comprendere problemi concernenti la conduzione dell'impianto, prescrizioni tecniche dell'impianto e relative giustificazioni così come precisato nel rapporto di sicurezza, problemi di emergenza interna ed esterna dell'impianto.

Per le patenti di secondo grado (operatori) il programma deve riferirsi a problemi pratici associati alla conduzione di apparati e meccanismi il cui funzionamento può interessare processi chimici, fisici, metallurgici o nucleari dell'impianto in modo tale da influire sulla sicurezza della installazione, nonchè alle manovre che spettano all'operatore nel caso in cui si determini una situazione di emergenza dell'impianto.

Per entrambe le patenti il programma deve comprendere nozioni elementari sulla protezione contro le radiazioni, sui principali criteri e norme di fisica sanitaria e sull'impiego della strumentazione di fisica sanitaria.

Gli esami sono svolti di norma presso il Comitato nazionale per l'energia nucleare; le prove pratiche sono svolte presso l'impianto per il quale è richiesta la patente.

Capo IV
COMMISSIONI ESAMINATRICI

Art. 30.
Commissione medica

Con provvedimento del presidente del C.N.E.N. è istituita una commissione medica per l'accertamento della specifica idoneità fisica e psichica degli aspiranti al conseguimento o al rinnovo dell'attestato di idoneità o della patente, di cui rispettivamente ai capi II e III del presente regolamento.

La commissione è composta:

da un ispettore medico del lavoro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

da uno specialista di malattie nervose e mentali, designato dal Ministero della sanità;

da un medico iscritto nell'elenco di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

La commissione dura in carica due anni e alla scadenza i membri possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del C.N.E.N.

Per ciascuno dei detti membri devono essere nominati i supplenti.

Art. 31.

Accertamenti

L'idoneità psico-fisica va riconosciuta a seguito di giudizio positivo di tutti i membri della commissione di cui al precedente articolo.

L'interessato può, durante gli accertamenti sanitari, essere assistito da un medico di propria fiducia, iscritto nell'elenco di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 32.

Commissione tecnica

Con provvedimenti del presidente del C.N.E.N., per ogni impianto o gruppi di impianti simili, è istituita una commissione tecnica composta come segue:

un esperto di sicurezza nucleare;

un esperto all'esercizio del particolare tipo di impianto per il quale è richiesto il rilascio della patente;

un esperto dei problemi associati alla conduzione dell'impianto;

due esperti delle materie sopra indicate scelti in una terna; rispettivamente designati dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con gli stessi provvedimenti è nominato, fra i componenti, il presidente della commissione.

L'esercente può chiedere che il capo dell'impianto o altro tecnico in sostituzione del suddetto e in servizio presso il medesimo impianto, assista agli esami in qualità di osservatore.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del C.N.E.N.

La commissione può avvalersi di funzionari tecnici del C.N.E.N. per l'elaborazione dei lavori tecnici preparatori. Detti funzionari sono nominati con lo stesso provvedimento con il quale viene costituita la commissione.

Per ciascuno dei membri della commissione devono essere nominati i supplenti.

Art. 33.

Svolgimento delle prove di esame

Le commissioni di cui ai precedenti articoli, devono per ciascuna riunione redigere apposito verbale. Non possono essere sottoposti al giudizio della commissione di cui all'art. 32 gli aspiranti che non abbiano avuto un giudizio positivo sulla idoneità psico-fisica.

Art. 34.

Compiti del C.N.E.N.

A cura del C.N.E.N., il risultato degli esami scritti e orali e delle prove pratiche deve essere comunicato all'ispettorato del lavoro, indicando:

il giudizio sulla idoneità psico-fisica;

il giudizio sulla idoneità tecnica;

il tipo di impianto per il quale viene concesso l'attestato di idoneità o l'installazione per la quale viene rilasciata la patente.

Art. 35.

Oneri finanziari

Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente capo sono a carico del bilancio del C.N.E.N., il quale delibererà anche in ordine al trattamento economico da corrispondere, che non dovrà superare gli importi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, come modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417. Il C.N.E.N. fornirà agli ispettorati provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

Modelli di documenti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il C.N.E.N., sono approvati i modelli per gli attestati di idoneità, della patente di abilitazione e del libretto personale di tirocinio di cui ai precedenti articoli 12, 21 e 27 nonchè dei relativi duplicati.

Qualora non sia stato ancora emanato il decreto suddetto e occorra procedere al rilascio dei documenti, si provvederà con modelli provvisori predisposti dal C.N.E.N.

Art. 37.

Scelta del medico di cui agli articoli 30 e 31

Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, il medico membro della commissione di cui all'art. 30 e il medico di fiducia di cui all'art. 31, dovranno essere scelti tra medici specialisti in medicina del lavoro.

Art. 38.

Norme transitorie per la direzione degli impianti

Coloro che espletano funzioni di direzione degli impianti nucleari, all'atto di entrata in vigore del presente regolamento devono, entro i sei mesi successivi, produrre domanda per il rilascio dell'attestato di idoneità ai sensi del precedente capo II. La detta domanda dovrà essere prodotta unitamente ad una istanza dell'esercente, per la determinazione della classe dell'impianto, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Nelle more del procedimento di rilascio dell'attestato di idoneità, i suddetti potranno continuare a svolgere l'attività di direzione tecnica degli impianti.

Art. 39.

Norme transitorie per il rilascio delle patenti a soggetti muniti di licenza provvisoria

Coloro ai quali il C.N.EN. ha rilasciato licenze e certificati provvisori per la conduzione degli impianti nucleari devono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiedere il rilascio della patente di abilitazione di primo grado (supervisori) o di secondo grado (operatori).

La relativa domanda, redatta su carta bollata, deve essere diretta all'ispettorato provinciale del lavoro per il tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale il richiedente svolge la sua attività.

Alla domanda deve essere allegata:

una dichiarazione dell'esercente l'impianto presso il quale l'interessato ha svolto la propria attività, attestante l'effettivo disimpegno delle relative mansioni, rispettivamente di operatore e di supervisore, per un periodo non inferiore a 8 turni completi e comunque per un totale di almeno 40 ore negli ultimi sei mesi di validità dei documenti sopra indicati, ivi incluse le proroghe ottenute;

un certificato di nascita;

un certificato attestante il titolo di studio posseduto;

due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata.

Possono presentare la suddetta domanda anche coloro che siano sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle norme del presente regolamento.

Il rilascio della patente avviene a seguito dell'accertamento della idoneità psico-fisica dell'interessato da parte della commissione medica di cui all'art. 30 e del parere favorevole della commissione di cui all'art. 32. La commissione medica può sostituire all'accertamento diretto il proprio favorevole parere per coloro che siano in possesso di un certificato di idoneità fisica e psichica rilasciato in data non anteriore a due anni da quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Nelle more del procedimento di rilascio delle patenti, le licenze e i certificati provvisori rilasciati dal C.N.E.N. conservano la loro efficacia.

Art. 40.

Norme per il rilascio delle patenti a soggetti non muniti di licenza provvisoria

Coloro i quali esercitano la conduzione di impianti nucleari, senza avere licenze o certificati provvisori rilasciati dal C.N.E.N. devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare la domanda prevista dal precedente articolo, corredata dai relativi allegati.

La domanda dovrà essere presentata, tramite l'esercente l'impianto, corredata da una documentazione idonea ad illustrare l'attività svolta nell'ultimo triennio. La commissione, di cui al precedente art. 32, potrà, sulla base della detta documentazione, anche prima di procedere alle prove di esame, prescrivere che gli interessati compiano il periodo di tirocinio, ai sensi del presente regolamento.

Nelle more dei relativi provvedimenti i suddetti possono continuare la conduzione degli impianti.

Art. 41.

Norme per gli impianti in corso di attivazione

Per gli impianti che inizieranno le prove nucleari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza che sia stata determinata la classe di cui al precedente art. 4, gli esercenti devono presentare la relativa istanza prima dell'inizio delle prove nucleari.

Entro i tre mesi successivi al provvedimento di cui al già citato art. 4, dovrà essere presentata la domanda per il rilascio dell'attestato di idoneità alla direzione degli impianti nucleari.

Art. 42.

Disposizioni finali

Il rilascio degli attestati di idoneità e delle patenti a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 e seguenti deve aver luogo entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — MISASI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 203. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. **253**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Roberto Gatti », con sede in Bologna.

N. 253. Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Roberto Gatti », con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 199. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1971, n. **254**.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Dott. Giovanni Spitali », con sede in Pisa.

N. 254. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 2, 3 e 8 dello statuto della fondazione « Dott. Giovanni Spitali », con sede presso l'Università di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 198. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. **255**.

Modificazioni allo statuto dell'ente aeroporto di Trieste.

N. 255. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, vengono approvate le modifiche agli articoli 8, 19 e 23 dello statuto sociale dell'ente aeroporto di Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 200. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1971.

Autorizzazione alla « The Bank of Tokyo, Ltd. », con sede in Tokyo, ad istituire una filiale in Milano con capitale proprio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dalla « The Bank of Tokyo, Ltd. » per essere autorizzata ad istituire un filiale in Milano;

D'intesa con il Ministro per gli affari esteri;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

La « The Bank of Tokyo, Ltd. », con sede in Tokyo, è autorizzata ad istituire una filiale in Milano, con un capitale proprio in lire italiane pari a $ USA 2 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4348)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Salone internazionale del mobile » e nell'« XI Salone del mobile italiano », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone internazionale del mobile » e nell'« XI Salone del mobile italiano », che avranno luogo a Milano dal 15 al 20 settembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 aprile 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(4271)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1971.

Proroga del termine ultimo per la trasmissione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, da parte delle amministrazioni statali, delle domande di riscatto di alcuni servizi nonchè dei periodi preruolo del dipendente personale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernente la valutazione di alcuni servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita;

Visto il decreto interministeriale 4 luglio 1966, portante l'approvazione della delibera adottata il 28 giugno 1966 dal consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) in ordine alla tabella dei coefficienti attuariali e alle rispettive norme di attuazione per il riscatto dei servizi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui alla predetta legge n. 1368 del 1965;

Vista la delibera adottata dal consiglio d'amministrazione dell'ENPAS nella seduta del 22 dicembre 1967, concernente la modifica dell'art. 4 del decreto interministeriale 4 luglio 1966, che considerava pervenute in tempo utile le domande di riscatto dei servizi e dei periodi pre-ruolo giunte all'ente entro diciotto mesi dalla pubblicazione del predetto decreto 4 luglio 1966 nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 25 luglio 1966;

Visto il decreto interministeriale 19 giugno 1968, portante la modificazione dell'art. 4 del predetto decreto interministeriale del 4 luglio 1966, nel senso di prorogare dal 25 gennaio al 25 luglio 1968 il termine utile per la presentazione all'ENPAS delle domande di riscatto dei servizi e dei periodi pre-ruolo dei dipendenti statali;

Considerato che alcune Amministrazioni non sono riuscite a trasmettere all'ENPAS, entro il termine del 25 luglio 1968, tutte le domande debitamente istruite;

Ravvisata la opportunità di evitare danni a carico degli interessati per ritardi loro non attribuibili;

Non ritenendo che un'ulteriore proroga del termine del 25 luglio 1968, di cui al decreto interministeriale 19 giugno 1968, comporti aggravi tali da non potersi esaminare in sede di ristrutturazione dell'opera di previdenza gestita dall'ENPAS;

Decreta:

E' prorogato al 30 giugno 1971 il termine ultimo per la trasmissione all'ENPAS, da parte delle amministrazioni statali, delle domande di riscatto di alcuni servizi nonchè dei periodi pre-ruolo del dipendente personale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(4580)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna in data 20 aprile 1971, n. 6321, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Bologna relativa ad insediamento scolastico in via Scandellara.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico della segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(4333)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Massa

Con decreto provveditoriale n. 45157 del 27 aprile 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n 952, la deliberazione consiliare n. 109 del 30 ottobre 1970, con la quale il comune di Massa ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola elementare in località Frassina nel comune di Massa, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4354)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trenta società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 aprile 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) di produzione e lavoro « La Strada », con sede in Napoli, costituita per rogito Jazzetti in data 22 febbraio 1960, rep. 6826;

2) edil. « Le Nuvole », con sede in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 24 settembre 1964, rep. 22546;

3) edil. « Bellaria », con sede in Napoli, costituita per rogito Criscuolo in data 21 settembre 1959, rep. 3376;

4) edil. « Campodisola », con sede in Napoli, costituita per rogito Jazzetti in data 8 ottobre 1964, rep. 10901;

5) edil. « Rinnovamento afragolese », con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Iesu in data 15 settembre 1964, rep. 122325;

6) edil. « Domus Laetitiae », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Catello Spagnuolo in data 23 aprile 1956, rep. 27562;

7) edil. « Serenella », con sede in Meta di Sorrento (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 17 febbraio 1963, rep. 55210;

8) edil. « La Splendida », con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Mangieri in data 10 marzo 1964, rep. 34737;

9) edil. « La Sibilla », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 12 luglio 1963, rep. 60025;

10) agr. « La quartese agricoltori », con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Sica in data 17 giugno 1958, rep. 51513;

11) di produzione e lavoro « Libertà ed associazione già Cooperativa ex dipendenti navalmeccanica », con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito Cascini in data 14 ottobre 1952, rep. 769;

12) edil. « La Residenziale », con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Monda in data 7 aprile 1962, rep. 52648;

13) edil. « Concordia », con sede in Maddaloni (Caserta), costituita per rogito Castelluzzo in data 17 ottobre 1965, repertorio 14426;

14) agr. « L'Agricola », con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Fiordiliso in data 30 gennaio 1963, rep. 8998/5623;

15) pesca « Lago Matese », con sede in Castello d'Alife (Caserta), costituita per rogito Gaudio Nicola in data 4 febbraio 1959, rep. 5087;

16) agr. « San Bernardino », con sede in Mogoro (Cagliari), costituita per rogito Massidda in data 24 marzo 1954, rep. 7985;

17) agr. « L'Aratro », con sede in Solarussa (Cagliari), costituita per rogito Pippia in data 15 settembre 1945, rep. 12094;

18) di produzione e lavoro « Artigiana S. Domino C.A.S.D. », con sede in Zerfaliu (Cagliari), costituita per rogito Passino in data 2 dicembre 1964, rep. 16469;

19) agr. « Latterie associate della provincia di Nuoro », con sede in Nuoro, costituita per rogito Fele in data 20 dicembre 1962, rep. 1935;

20) di produzione e lavoro « Monte Gonare », con sede in Sarule (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 3 maggio 1965, rep. 2963;

21) agr. « Lavoro e consumo », con sede in Cargeghe (Sassari), costituita per rogito Chiappe in data 13 ottobre 1945, rep. 19151;

22) agr. « La Popolare », con sede in Cheremule (Sassari), costituita per rogito Delogu in data 7 febbraio 1945, rep. 4355;

23) agr. « La Popolare », con sede in Ittireddu (Sassari), costituita per rogito Masia in data 20 settembre 1945, rep. 11476;

24) agr. « Pastori Alta Maremma », con sede in Frassine di Monterotondo Marittimo (Grosseto), costituita per rogito Bartolini in data 20 maggio 1965, n. 27916;

25) di consumo « Società cooperativa di consumo di Borgo a Buggiano », con sede in Borgo a Buggiano (Pistoia), costituita per rogito Quirici in data 27 marzo 1945, rep. 4309;

26) edil. « Parenti », con sede in Borgo a Buggiano (Pistoia), costituita per rogito Quirici in data 11 novembre 1958, rep. 20111;

27) di consumo « Cooperativa del Popolo », con sede in Fognano - Montale (Pistoia), costituita per rogito Arcangeli in data 16 dicembre 1951, rep. 10429;

28) edil. « Medaglia d'oro Salvo d'Acquisto fra sottufficiali, appuntati e carabinieri », con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Pesole in data 9 settembre 1964, repertorio 22789;

29) edil. « Aurora », con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Pesole in data 1° maggio 1964, rep. 21535;

30) edil. « Società mutua cooperativa edilizia dipendenti servizi cablografici Genova », con sede in Genova-Sestri, costituita per rogito Verde in data 14 dicembre 1955, rep. 40760.

(4390)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di lingua e letteratura latina presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la prima cattedra di lingua e letteratura latina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4505)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 Mod. 241 D.P. — Data: 4 giugno 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cagliari — Intestazione: Atzori Aldo, nato a Capoterra il 6 febbraio 1949 — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2 — Capitale L. 11.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 maggio 1971

(4664)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 646 Mod. 25-A D.P. — Data: 20 febbraio 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Putti Italia ved. Gnagni — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 aprile 1971

(4187)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi del 13 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622,50	622,50	622,50	622,50	622,20	622 —	622,45	622,50	622,50	622,40
Dollaro canadese	616,90	616,90	617 —	616,90	616,30	617,25	616,90	616,90	616,90	617,25
Franco svizzero .	151,88	151,88	151,95	151,88	151,80	152,05	151,75	151,88	151,88	151,60
Corona danese	82,99	82,99	83 —	82,99	83 —	82,90	82,98	82,99	82,99	83 —
Corona norvegese .	87,53	87,53	87,50	87,53	87,30	87,55	87,52	87,53	87,53	87,50
Corona svedese .	120,545	120,545	120,60	120,545	120,40	120,40	120,535	120,545	120,54	120,36
Fiorino olandese .	176 —	176 —	176 —	176 —	175,40	175,08	175,80	176 —	176 —	175,25
Franco belga . .	12,544	12,5440	12,5540	12,544	12,54	12,54	12,5440	12,544	12,54	12,55
Franco francese	112,75	112,75	112,85	112,75	112,65	112,78	112,75	112,75	112,75	112,70
Lira sterlina .	1505,50	1505,50	1505,90	1505,50	1504,25	1504,45	1505,30	1505,50	1505,50	1505,25
Marco germanico .	175,90	175,90	175,90	175,90	175,40	176,20	175,70	175,90	175,90	175,50
Scellino austriaco . . .	24,9165	24,9165	24,92	24,9165	25 —	24,90	24,915	24,9165	24,91	24,92
Escudo portoghese .	21,85	21,85	21,85	21,85	21,90	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85
Peseta spagnola	8,9445	8,9445	8,95	8,9445	9 —	8,94	8,9475	8,9445	8,94	8,95

Media dei titoli del 13 maggio 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	92,125
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione) .	83,575
» 5 % (Ricostruzione)	94,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,35
» 5 % (Città di Trieste)	94,375
» 5 % (Beni esteri)	91,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,375
» 5,50 % » » 1968-83	92,50
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,125
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,625
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,50
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,975
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	94,225
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,475
Dollaro canadese	616,90
Franco svizzero .	151,815
Corona danese	82,985
Corona norvegese	87,525
Corona svedese	120,54
Fiorino olandese . .	175,90
Franco belga	12,544
Franco francese	112,75
Lira sterlina	1505,40
Marco germanico	175,80
Scellino austriaco	24,916
Escudo portoghese .	21,85
Peseta spagnola	8,946

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cittanova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Cittanova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cittanova.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato

ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dello incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 219

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata).

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Cittanova, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 15 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . .

(7) Firma . . . .

(1) indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45;

(2) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi;

(3) indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione;

(4) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento;

(5) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione;

(6) indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

(7) alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4194)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Civitavecchia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Civitavecchia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Civitavecchia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'acccertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837: Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dello incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 218

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata).

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Civitavecchia, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 15 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . .

(7) Firma . . . .

---

(1) indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45;

(2) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi;

(3) indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione;

(4) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento;

(5) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione;

(6) indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

(7) alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4195)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Crema

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Crema;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Crema.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Brescia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Brescia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dello incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 217

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata).

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Brescia.

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . provincia di in via . . Cap . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Crema, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 15 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45;

(2) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi;

(3) indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione;

(4) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento;

(5) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione;

(6) indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

(7) alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4196)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Brescia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Brescia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Brescia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Brescia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea puo essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale e stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale e stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 228

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Brescia

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . Cap. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto osservazione minorenni di Brescia indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 15 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . .

Data . .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4204)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e sezione casa rieducazione per minorenni di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso l'istituto di osservazione e sezione casa rieducazione per minorenni di Cagliari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e sezione casa rieducazione per minorenni di Cagliari.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947,

n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea puo essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale e stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale e stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una

esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 225

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Cagliari

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a . . provincia di in via . . Cap. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e sezione casa rieducazione per minorenni di Cagliari indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 15 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di . .,

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4205)

MINISTERO DELLA SANITA

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per esami a nove posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 164 in data 19 gennaio 1971 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'opera approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per esami a nove posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia conseguita da almeno sei anni alla data di cui al successivo art. 4 ed essere abilitati all'esercizio della professione;

b) essere forniti di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica;

c) avere svolta nei sei anni di cui alla lettera *a*) attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare presso pubbliche amministrazioni;

d) essere di età non superiore ai 38 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per i dipendenti di ruolo dell'opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

e) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

f) avere il godimento dei diritti politici;

g) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

i) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 38° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in medicina e chirurgia e della abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso del diploma di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica;

il possesso di un'anzianità di laurea di almeno sei anni congiunta ad attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti dello Stato, dell'opera, o di altri enti di diritto pubblico, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove: una scritta, una pratica, una di laboratorio ed una orale;

la prova scritta riguarderà la fisiopatologia e clinica pediatrica;

la prova pratica riguarderà l'esame clinico di un bambino sano o malato;

la prova di laboratorio riguarderà la batteriologia e la chimica applicata alla pediatria;

la prova orale riguarderà le materie della prova scritta, nonchè nozioni di igiene generale e speciale; nozioni di statistica sanitaria; nozioni di educazione fisica; assistenza ai minorati psichici e fisici; ordinamento sanitario dello Stato; ordinamento dell'O.N.M.I.; nozioni di legislazione sanitaria; nozioni di legislazione sociale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera.

Art. 8.

I candidati, che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 38.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 38° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede. Detto certificato medico dovrà essere rilasciato, per i candidati che già espletano l'incarico di direttore sanitario, dal medico provinciale.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, come sopra;

3) diploma di specializzazione o di libera docenza in clinica pediatrica, come sopra;

4) attestato da cui risulti lo svolgimento, durante almeno sei anni, di attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni, come sopra;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo o temporanei in servizio presso l'opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente art. 10 unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori sanitari di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva) per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo con la qualifica di direttore sanitario di 3ª classe del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva) con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera per tale qualifica (L. 1.599.400 annue oltre agli assegni per carichi di famiglia, alla indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, ed all'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera.

Roma, addì 5 marzo 1971

Il presidente: GOTELLI

Il direttore generale: CUTTITTA

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata)

Alla Presidenza dell'O.N.M.I.
Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato in . . (provincia di . . . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a nove posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva), indetto il 5 marzo 1971.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . il . . (1);
b) è cittadino italiano;
c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . oppure (2);
d) non ha riportato condanne penali (3);
e) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . il . .,
f) è abilitato all'esercizio professionale dal . .,
g) ha conseguito la specializzazione o l'abilitazione alla libera docenza in clinica pediatrica presso l'Università di . . .;
h) è in possesso di un'anzianità di laurea di . . . . anni congiunta ad attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni;
i) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: (4) . . . .;
l) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso né nella destituzione né nella dispensa dall'impiego (5)

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni.

Data . . . .

Firma (6)
. . . .

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 38 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si sia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti statali, dell'opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4338)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PORDENONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pordenone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2804 del 26 ottobre 1970 di dichiarazione dei vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Pordenone al 30 novembre 1966;

Considerato che il dott. Pecile Gianfranco, nominato vincitore della condotta di Sesto al Reghena, capoluogo, ha rinunciato a detta condotta;

Vista la graduatoria degli idonei e le preferenze espresse dagli stessi candidati riconosciuti idonei;

Vista l'accettazione per la condotta medica di Sesto al Reghena, capoluogo, manifestata con raccomandata del 24 aprile 1971 dal dott. Antonio D'Onofrio;

Vista la normativa in vigore;

Decreta:

Il dott. Antonio D'Onofrio è dichiarato vincitore della condotta di Sesto al Reghena, capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Il sindaco del comune di Sesto al Reghena provvederà alla nomina, appena decorsi gli otto giorni di pubblicazione del presente decreto all'albo del comune.

Pordenone, addì 26 aprile 1971

Il medico provinciale: SEVERINI

(4340)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.